



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 52934

del: 02/02/2026

Oggetto:	prot.11204 Trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di protezione e di sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit�; (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Zimella (VR) cod. 098VR036
----------	---

Numero allegati:	1
------------------	---

Nome file allegati:	prot.11204 Trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di protezione e di sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit� nel pollame domestico. Comune di Zimella VR 09 signed.pdf
---------------------	---

Prot. **11204**/SVSA

Vicenza, 02.02.2026

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Sanità Animale

Sede di Vicenza – Via Camisano n° 69 – 36100 Vicenza (VI)

Direttore f.f. Dott. Angelo Sandri

Oggetto: Trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di protezione e di sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Comune di Zimella (VR) cod. 098VR036

Spett.li

Unità Organizzativa

Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Regione Veneto

pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Rappresentanti di Filiera Avicola

UNAITALIA: unaitalia@legalmail.com

ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it

AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

COLDIRETTI VI veneto@pec.coldiretti.it

CIA VI: vicenza@ciavicenza.it

CONFAGRICOLTURA VI: info@confagricolturavicenza.it

e p.c.

Al Ministero della Salute

DGSAFV – Ufficio III

pec: dgsa@postacert.sanita.it

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - SCS4

Centro di Riferenza Nazionale per I.A. e Malattia di Newcastle

pec: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Az. Aulss della Regione Veneto

LORO PEC

Ai Comuni della Aulss 8 Berica interessati

LORO PEC

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Aulss 8 Berica

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Vicenza zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti.

Il Direttore f.f. SVSA *
Dott. Angelo Sandri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Zimella (VR).

Il Direttore f.f. del Servizio Sanità Animale

VISTA la comunicazione prot. 11130 del 02/02/2026 dell'AULSS 9 "Scaligera" di adozione del dispositivo dirigenziale di istituzione di una zona di protezione (ZR) e una zona di sorveglianza (ZS) a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico presso uno stabilimento sito nel Comune di Zimella (VR);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 il quale stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. In particolare, il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all'articolo 9 dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 che definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all'allegato di tale Regolamento;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 relativo alle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il DECRETO del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 recante modalità applicative delle misure di Biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO il potenziale zoonotico dei virus influenzali aviari, in ragione del quale, in caso di rilievo di positività per tali virus negli animali, è necessario adottare ogni misura utile ad evitarne la diffusione e a prevenire il contagio di altri animali e dell'uomo;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2021 n°27 nel settore della "salute animale" con disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS 8 Berica prot. 118232 del 17.11.2022;

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un raggio di **3 Km** dall'allevamento cod.az. **098VR036** sede di focolaio nel Comune di Zimella (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;

3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
- a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
- a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;
- Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. **098VR036** sede di focolaio nel Comune di Zimella (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
 2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 Reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
 3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
 4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
 5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
 6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
 7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
- a) senza soste o operazioni di scarico
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
- a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;
- Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)*Gli operatori assicurano che:*

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:


- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

- ⇒ Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta;
- ⇒ I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento;
- ⇒ Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria;
- ⇒ I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- ⇒ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore f.f. SVSA *
Dott. Angelo Sandri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 098VR036

**ALLEGATO A**

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
052VI049	LONIGO
052VI806	LONIGO

ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE AZIENDA	COMUNE
003VI801	ALONTE
003VI802	ALONTE
003VI803	ALONTE
010VI401	ASIGLIANO VENETO
010VI603	ASIGLIANO VENETO
043VI010	GAMBELLARA
052VI052	LONIGO
052VI062	LONIGO
052VI135	LONIGO
052VI137	LONIGO
052VI137	LONIGO
052VI139	LONIGO
052VI140	LONIGO
052VI141	LONIGO
052VI150	LONIGO
052VI600	LONIGO
052VI622	LONIGO
052VI630	LONIGO
052VI711	LONIGO
052VI801	LONIGO
052VI802	LONIGO
052VI803	LONIGO
052VI804	LONIGO
052VI805	LONIGO
052VI808	LONIGO
052VI811	LONIGO
052VI812	LONIGO
052VI814	LONIGO
052VI816	LONIGO
003VI801	ALONTE
003VI802	ALONTE
003VI803	ALONTE
010VI401	ASIGLIANO VENETO
010VI603	ASIGLIANO VENETO
043VI010	GAMBELLARA
052VI052	LONIGO
052VI062	LONIGO
052VI135	LONIGO
052VI137	LONIGO
052VI137	LONIGO
052VI139	LONIGO
052VI140	LONIGO
052VI141	LONIGO
052VI150	LONIGO
052VI600	LONIGO
052VI622	LONIGO
052VI630	LONIGO
052VI711	LONIGO
052VI801	LONIGO
052VI802	LONIGO
052VI803	LONIGO
052VI804	LONIGO
052VI805	LONIGO
052VI808	LONIGO
052VI811	LONIGO
052VI812	LONIGO
052VI814	LONIGO
052VI816	LONIGO
003VI801	ALONTE

CODICE AZIENDA	COMUNE
060VI058	MONTEBELLO VICENTINO
060VI058	MONTEBELLO VICENTINO
060VI058	MONTEBELLO VICENTINO
060VI058	MONTEBELLO VICENTINO
060VI058	MONTEBELLO VICENTINO
075VI004	ORGIANO
075VI605	ORGIANO
075VI609	ORGIANO
075VI610	ORGIANO
075VI612	ORGIANO
075VI614	ORGIANO
075VI618	ORGIANO
075VI661	ORGIANO
092VI601	VAL LIONA
092VI602	VAL LIONA
092VI602	VAL LIONA
092VI602	VAL LIONA
092VI602	VAL LIONA
098VI005	SAREGO
098VI005	SAREGO
098VI052	SAREGO
098VI052	SAREGO
098VI052	SAREGO
098VI052	SAREGO
098VI053	SAREGO
098VI053	SAREGO
098VI057	SAREGO
098VI070	SAREGO
098VI612	SAREGO
098VI804	SAREGO
098VI806	SAREGO
098VI807	SAREGO
098VI810	SAREGO